



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 5/7/2010

BOLLETTINO INFORMATIVO n.4/2010

Negli ultimi tempi sono state emanate alcune novità fiscali che esaminiamo qui di seguito. Iniziamo dal cosiddetto “decreto incentivi” (D.L. n.40 del 25/3/2010 convertito in legge n.73 del 22/5/2010).

Contrasto alle frodi fiscali – Comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in paesi *black list* (art.1)

Tutti i soggetti IVA che effettuano con operatori economici residenti in paesi *black list* (di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001: v.allegati) cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni o prestazioni di servizi ricevute, devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate e/o ricevute utilizzando un apposito modello (v. allegati).

L’obbligo scatta a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010; il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale. In particolare l’invio trimestrale è consentito solo se il soggetto obbligato ha realizzato, nei quattro trimestri precedenti, operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 € per ciascun trimestre e per ciascuna delle quattro categorie di operazioni di cui sopra. Per i mensili, dunque, il primo invio, relativo alle operazioni registrate (o soggette a registrazione) nel mese di luglio, scadrà il 31/8/2010. Viceversa, per i trimestrali il primo invio dovrà essere effettuato entro il 31/10/2010.

Per l’omessa o incompleta comunicazione di cui sopra si applica la sanzione da 516 a 4.130 €

Contrasto alle frodi fiscali – Comunicazione operazioni straordinarie (art.1)

In caso di trasferimento della sede sociale all’estero, dal 1° maggio 2010 la relativa delibera deve essere comunicata al Registro delle Imprese (CCIAA), Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL. Stessa disposizione vale in caso di fusioni, scissioni e conferimenti di azienda.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

Deflazione del contenzioso (art.3 c.2 bis)

Le controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni, per le quali l'amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, sono definite come segue:

- quelle pendenti in Commissione Tributaria Centrale sono definite automaticamente con decreto del presidente del collegio;
- quelle pendenti in Cassazione possono essere estinte, su richiesta del contribuente da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, pagando il 5% del valore della controversia.

Iscrizioni ipotecarie (art.3 c.2 ter)

L'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente se il credito vantato dal fisco è inferiore a 8.000 €

* * *

Passiamo ora all'analisi delle misure fiscali contenute nella cosiddetta "manovra correttiva", ossia il D.L. 31/5/2010 n.78, tenendo presente che durante l'iter parlamentare di approvazione il decreto potrà subire modifiche ed integrazioni.

Indicazione dei dati degli immobili negli atti di trasferimento o locazione (art.19, cc.14-15)

A partire dal 1°/7/2010 gli atti con cui si trasferisce la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili devono contenere, **a pena di nullità**, oltre all'indicazione dei dati catastali dell'immobile trasferito, anche l'individuazione della planimetria depositata in catasto nonché la dichiarazione degli intestatari che i dati catastali e la planimetria stessa corrispondono alla situazione di fatto esistente.

Sempre a partire dalla stessa data, la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e delle relative cessioni, risoluzioni o proroghe deve contenere l'indicazione dei dati catastali dell'immobile. In caso di mancata o errata indicazione dei dati suddetti si applica la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro.

Limitazioni all'uso del contante (art.20)

Già a partire dal 31/5/2010 (data di entrata in vigore del decreto legge) il limite di utilizzo del denaro contante e degli assegni senza la clausola "non trasferibile" scende da 12.500 € a 5.000 € pertanto, dalla data di cui sopra non è più consentito emettere assegni liberi di importo pari o superiore a 5.000 € né utilizzare soldi contanti per gli stessi importi.

In caso di violazione del divieto si applica una sanzione che può variare dall'1% al 40% dell'importo; inoltre le banche (o la Posta in caso di assegni postali) dovranno inviare un'apposita segnalazione al Ministero dell'Economia.

Comunicazione fatture all'Agenzia delle Entrate (art.21)

Con apposito provvedimento dovranno essere individuati tempi e modi per la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti, di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 €. Per l'omessa o incompleta comunicazione di cui sopra si applicherà la sanzione da 258 a 2.065 €.

Redditometro (art.22)

Viene rivisto l'accertamento sintetico, nell'ambito del quale si colloca anche il redditometro. A partire dai redditi 2009, dunque, l'amministrazione finanziaria potrà determinare il reddito del contribuente basandosi sulle spese di ogni genere da lui sostenute, sulla base della presunzione che tali spese si ritengono finanziate con i redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta. Il contribuente, a sua volta, potrà dimostrare che la spesa è stata sostenuta con altri redditi (anche di anni precedenti), con liberalità o attraverso finanziamenti.

Imprese "apri e chiudi" e imprese sistematicamente in perdita (artt.23 e 24)

Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio e quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta (se la perdita non è determinata da compensi erogati ad amministratori e soci) saranno sottoposte a controlli specifici.

Ritenuta del 10% sui bonifici relativi alla detrazione del 36% o 55% (art.25)

A partire dal 1°/7/2010 chi riceve bonifici per prestazioni di servizi o cessioni di beni che consentono al committente di godere di deduzioni o detrazioni d'imposta subirà una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta da lui dovuta, che verrà operata dalle banche o dalla Posta. In particolare, questa nuova misura riguarda i bonifici che vengono effettuati per usufruire della detrazione del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero della detrazione del 55% sugli interventi di risparmio energetico.

Riscossione imposte da accertamento (art.29)

A partire dagli atti notificati dal 1°/7/2011 e relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA conterranno l'intimazione al pagamento entro il termine di 60 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine, l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata dei beni del debitore, senza dover più notificare la cartella di pagamento.

Limitazione alla compensazione di imposte (art.31)

A partire dal 2011 non sarà più possibile utilizzare in compensazione crediti d'imposta fino a concorrenza dei debiti tributari di importo superiore a 1.500 € iscritti a ruolo e per i quali siano scaduti i termini di pagamento. La sanzione prevista in caso di mancato rispetto del divieto di compensazione sarà pari al 50%.